



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Codice sito: 4.2/2012/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0001822 P-4.23.2.2

del 11/04/2012



6642341

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore vicario Commissione istruzione,
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Al Ministero della salute
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Oggetto: schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su
"Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento
(DSA)".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Si comunica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con note pervenute il 9 marzo e l'11 aprile 2012, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Detto provvedimento sarà reso disponibile sul sito www.statoregioni.it.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Accordo su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO,

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 8 ottobre n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010 che attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate;

RITENUTO che la locuzione “specialisti o strutture accreditate” utilizzata dalla disposizione citata per l'individuazione dei soggetti che potranno affiancare il Servizio sanitario nazionale nell'attività diagnostica, debba essere interpretata come riferita a soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni per il rilascio della certificazione diagnostica, ulteriori rispetto a quelli già accreditati ai sensi dell'art. 8 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano attività specialistica diagnostica in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO necessario fornire criteri qualitativi utili all'individuazione di specialisti e strutture che offrano garanzie nello svolgimento dell'attività diagnostica, ai fini del riconoscimento da parte delle Regioni;

RITENUTO necessario, altresì, fornire criteri per lo svolgimento dell'attività diagnostica che contemperino le esigenze del Servizio sanitario nazionale e quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della certificazione diagnostica ed agli elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla legge n. 170 del 2010 ed agli alunni/studenti con DSA di fruire dei benefici e delle tutele che la stessa legge garantisce loro;

PRESO ATTO del risultato dell'attività svolta dal Comitato tecnico scientifico sui DSA istituito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del 14 dicembre 2010 in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 8 ottobre 2010, n. 170;

VISTO il documento della *Consensus Conference* sui Disturbi specifici di apprendimento svoltasi presso l'Istituto Superiore di Sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell'ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida;

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati.

Art. 1

Tempestività della diagnosi

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva, per dare continuità ed efficacia alle segnalazioni di rischio prodotte dalla scuola con le procedure di riconoscimento precoce.
2. Le Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative che consentono di attivare la consultazione per DSA entro trenta giorni e di completarla entro quattro mesi dalla richiesta, fatti salvi eventuali criteri di urgenza relativi all'età e alla classe frequentata.
3. La certificazione diagnostica di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi - fatto salvo quanto previsto al comma precedente - di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.
4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo di attesa per la prima visita superi trenta giorni ovvero quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi quattro mesi, le Regioni si impegnano ad accreditare ulteriori strutture o professionisti privati per lo svolgimento dell'attività diagnostica.

Art. 2

Criteri qualitativi per l'individuazione dei Soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi

1. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi e delle relative certificazioni per DSA ai sensi della legge n. 170/2010, le Regioni possono accreditare ulteriori strutture o professionisti che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
 - documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;
 - disponibilità di un'equipe multidisciplinare costituita da operatori diversi in base alle fasce di età e alla organizzazione locale dei servizi;
 - dichiarazione di impegno a rispettare le *Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009)* e il suo aggiornamento, nonché i risultati della *Consensus Conference* dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:
 - a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - b) alla formulazione delle certificazioni. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della *Consensus Conference (2007-2009)* e del suo aggiornamento, nonché della *Consensus Conference* dell'ISS.
2. Le Regioni fissano le modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presente articolo.
3. Nelle more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati, le Regioni individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010.
4. Qualora la famiglia sia in possesso di una certificazione rilasciata da una struttura o da uno specialista non accreditato, può chiederne convalida presso il Servizio Sanitario Nazionale. In tal caso, la suddetta certificazione può essere ritenuta valida qualora siano rispettati i requisiti e gli elementi contenuti al precedente comma 1 e contenga la descrizione del profilo del disturbo
 - in forma analitica (indicazione dei test utilizzati e dei risultati ottenuti),

- in forma descrittiva (comprensibile e fruibile dalla scuola e corredata dalle proposte per l'intervento e dalle indicazioni degli strumenti compensativi e dispensativi più opportuni).

La diagnosi di DSA deve essere condotta in modo multiprofessionale e tale multidisciplinarietà deve risultare chiaramente dalla certificazione. Nel caso essa sia invece rilasciata da uno specialista singolo, dovrà essere validata dal SSN con modalità da definire a livello regionale.

Art. 3

Elementi della certificazione diagnostica

1. La certificazione diagnostica di DSA deve essere articolata e formalmente chiara. È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: *Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche* dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo).
2. La certificazione diagnostica di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione diagnostica contenga anche gli elementi per delineare un profilo funzionale (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.
3. La certificazione, contenente la diagnosi clinica e la diagnosi funzionale, è aggiornata – su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia - ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari e comunque al passaggio da un grado scolastico all'altro.
4. Al fine di semplificare l'iter procedurale della certificazione, con particolare riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni scolastiche, nonché di rendere uniformi modalità e forme di certificazione su tutto il territorio nazionale, si fornisce, allegato al presente Accordo, un modello di certificazione diagnostica, per essere utilizzato dalle strutture preposte.
5. La certificazione diagnostica - su richiesta della famiglia - è trasmessa per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy.

6. CARTA INTESTATA¹

**MODELLO di Certificazione diagnostica per
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)***

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____

RECAPITO TELEFONICO _____

FREQUENTANTE LA CLASSE _____

DELLA SCUOLA _____

DIAGNOSI E RELATIVI CODICI ICD 10

(specificare eventuali comorbidità e il livello di gravità di ogni disturbo)

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

¹Nel caso di strutture accreditate o specialisti, indicare l'avvenuto accreditamento.

Competenze cognitive

Competenze linguistiche e metafonologiche

Competenze visuo-spaziali

Competenze motorio-prassiche

Competenze attentive

Competenze mnestiche

Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia),
comprensione del testo, calcolo, metodo di studio

Situazione affettivo-relazionale (autostima, motivazione, competenze relazionali con i
pari e gli adulti)

PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER L'INTERVENTO

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE SUGGERITI¹⁾

Verifica della situazione fra: _____

REFERENTE DEL CASO _____

Recapito _____ TEL. _____

FIRMA

DATA _____

- 1) Tra le misure dispensative indicare in maniera esplicita l'eventuale richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera.

Referto conforme alle indicazioni della Legge 8 ottobre 2010, n.170 e al decreto attuativo del MIUR del 12 luglio 2011 n.5663